



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.463 del 28 novembre 2014

Consiglio federale n.3 - Roma, 28 novembre 2014

DELIBERA N.213/2014

Il Consiglio federale,

visti Lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la relazione predisposta dall'Ufficio Amministrativo territoriale e la documentazione allegata alla stessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, inerente il Comitato Provincia Autonoma di Trento della Federazione Italiana Pallacanestro, da cui risulta che la detta struttura territoriale **i)** non ha provveduto a trasmettere ai competenti Uffici della Federazione il bilancio sezionale d'esercizio per l'anno 2013, che, ai sensi dell'art.39 comma 4 lett.c) dello Statuto Federale è strumento "di programmazione e consuntivazione gestionale" che costituisce "parte integrante dell'unico bilancio federale"; **ii)** non ha trasmesso i documenti relativi alle verifiche contabili dell'esercizio 2013; **iii)** non ha trasmesso la documentazione contabile relativa al primo, al secondo e al terzo trimestre del 2014, alle scadenze rispettivamente previste in base all'art. 40 del Regolamento di Amministrazione e contabilità della FIP; **iv)** non ha dato riscontro alle richieste di una relazione ufficiale in merito alla contribuzione che il Comitato riceve dalla Provincia Autonoma di Trento per gli oneri assicurativi delle associazioni sportive; **v)** non ha dato riscontro alla ulteriore richiesta di una analisi relativa alla redditività della gestione campionati, per cui erano previsti costi superiori ai ricavi; **vi)** non ha presentato il budget sezionale per l'anno 2015;

considerato che i bilanci consuntivi ed i budget delle strutture territoriali confluiscono, previa approvazione, in quello federale in quanto ne costituiscono parte integrante, e che l'invio della documentazione contabile trimestrale è necessaria per la verifica che la Federazione deve compiere sui predetti bilanci territoriali e sulla corretta gestione delle strutture territoriali;

viste le numerose richieste scritte inviate al Comitato da parte del SOT volte a sollecitare, di volta in volta, l'invio della documentazione predetta, e viste, infine, le lettere prot.6351 del 18.09.2014 e prot.7562 del 10.11.2014 a firma del Segretario generale, inviate al Presidente del Comitato territoriale ed altresì al Revisore regionale, con le quali si riepilogano le omissioni e assegnandosi- con l'ultima nota- un termine ultimativo del 18.11.2014 per gli adempimenti;

preso atto che a tali numerose richieste, ed alle due note a firma del Segretario generale, la struttura territoriale non ha dato alcun riscontro né ha inviato la documentazione più volte richiesta;

ritenuto **1)** che ai sensi dell'art.42 dello Statuto è compito del Consiglio direttivo regionale approvare il budget sezionale ed il bilancio di esercizio;**2)** che ai sensi dell'art.39 dello Statuto federale "è responsabilità dei singoli Comitati regionali la corretta, completa, ordinata e tempestiva tenuta della propria contabilità e della relativa documentazione "; e che "I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio federale che ne approva il budget sezionale annuale e il bilancio d'esercizio sezionale"; **3)** che ai sensi dell'art.40 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIP "al termine di ogni trimestre i Comitati territoriali predispongono una situazione economico-patrimoniale redatta secondo lo schema tipo predisposto dalla Federazione. Le situazioni contabili devono essere trasmesse entro il 20 del mese successivo alla FIP, accompagnate dalla documentazione che verrà richiesta dalla

Federazione.”; **4)** che ai sensi dell’art.41 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIP *”Alla chiusura di ogni esercizio i Consigli direttivi territoriali approvano il bilancio d’esercizio che, accompagnato dalla relazione del Presidente del Comitato e da quella del Revisore regionale è trasmesso alla FIP, entro e non oltre il 10 febbraio dell’anno successivo”* unitamente a tutta la documentazione indicata nella medesima norma; **5)** che ai sensi l’art. 32 lett. h) il Consiglio Federale ha il compito di vigilare sul buon andamento della gestione federale;

visto l’art. 32 dello Statuto Federale che assegna, tra l’altro, al Consiglio Federale alla lettera cc) di *”provvedere, per accertate gravi responsabilità di gestione ed amministrative, per gravi violazioni dell’ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento allo scioglimento dei Comitati Territoriali, nominando un Commissario straordinario che dovrà provvedere a celebrare l’Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni”;*

visto l’art. 40 del Regolamento di Amministrazione e contabilità della FIP che prevede che il Revisore regionale decade dalla carica *”per la mancata produzione dell’attestazione, anche con esito negativo, sulla regolarità del budget sezionale e del bilancio sezionale d’esercizio dei Comitati territoriali di competenza dotati di autonomia amministrativa”*, o anche con *”con deliberazione del Consiglio federale in caso di accertato e manifesto mancato esercizio dell’attività di revisione”*.

considerato che quanto posto in essere dal Comitato regionale Trento ha impedito ed impedisce alla FIP di esercitare i propri poteri di vigilanza, influisce sulla redazione del bilancio federale e su quella del budget federale, e costituisce reiterata violazione delle succitate norme e principi, aggravata dal mancato riscontro alle ripetute richieste avanzate dagli Uffici, ed integra gli estremi sia delle *”gravi responsabilità di gestione ed amministrative”* che delle *”gravi violazioni dell’ordinamento sportivo”* di cui all’art.32 lett. cc) dello Statuto costituendo il presupposto per lo scioglimento del Comitato e la nomina di un Commissario straordinario così come previsto all’art.32 dello Statuto.

considerato che è stato individuato nella persona del Dott. Matteo Marchiori soggetto idoneo a rivestire l’incarico di Commissario straordinario, che, sentito per le vie brevi ha manifestato la propria disponibilità ad assumerlo

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.32 dello Statuto Federale lo scioglimento del Comitato territoriale di Trento della Federazione Italiana Pallacanestro per le ragioni di cui in motivazione e la nomina di Matteo Marchiori quale Commissario straordinario che dovrà provvedere a celebrare l’Assemblea straordinaria entro 90 (novanta) giorni dalla presente delibera, salva l’eventuale proroga dell’incarico che potrà essere disposta dal Consiglio Federale per comprovati motivi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 del Regolamento di Amministrazione la decadenza del Revisore regionale per la mancata produzione dell’attestazione sulla regolarità del budget sezionale 2015 e del bilancio sezionale d’esercizio 2013.

Riserva l’assunzione di ogni ulteriore provvedimento in merito alle eventuali responsabilità individuali degli Organi territoriali e dei loro componenti.

DELIBERA N.214/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera del Presidente federale n.26/2014, assunta il 15 ottobre 2014, con la quale è stato approvato il testo del nuovo Regolamento Organico;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.26/2014 assunta dal Presidente federale il 15 ottobre 2014.

DELIBERA N.215/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera del Presidente federale n.29/2014, assunta il 15 ottobre 2014, con la quale sono stati approvati i testi delle Convenzioni con tre Enti di Promozione Sportiva;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.29/2014 assunta dal Presidente federale il 15 ottobre 2014.

DELIBERA N.216/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica dell'articolo 57 del Regolamento Organico, avanzata dalla Segreteria Generale, al fine di introdurre una competenza residuale in materia di tesseramento alla Commissione Tesseramento istituita ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto federale;

acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo dell'articolo 57 del Regolamento Organico, come segue:

Art. 57 - Competenze

1. La Commissione Tesseramento è competente a deliberare in ordine a:
 - a) istanze per tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione dell'Affiliata dal campionato (art. 15 R.E. Tess.);
 - b) istanze per il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (art. 16 R.E. Tess.);
 - c) istanze per tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore (art. 17 R.E. Tess.);
 - d) -abrogato-;
 - e) istanze per richiesta di deroga (art. 42 R.E. Tess.);

- f) istanze per richiesta di sospensione del tesseramento (art. 43 R.E. Tess.);
- g) quant'altro demandate dal presente Regolamento;
- h) **ogni istanza di deroga in materia di tesseramento;**
- 2. OMISSIS
- 3. OMISSIS

DELIBERA N.217/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica dell'articolo 39 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, avanzata dal Medico federale, al fine di adeguare il testo del Regolamento di cui sopra alle disposizioni dello Stato italiano in materia di riconoscimento dei titoli accademici per la qualifica di massofisioterapista;

vista la proposta di modifica dell'articolo 42, avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia, tendente a rendere più semplice il ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti;

acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo degli articoli 39 e 42 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, come segue:

Art.39 Tesseramento dei fisioterapisti/massofisioterapisti (del. n.380 C.F.10/05/2014)

1. Le Società ~~partecipanti ai Campionati Nazionali~~ per poter richiedere il tesseramento di un loro Fisioterapista/Massofisioterapista o titolo equipollente, devono indirizzare la domanda al Settore Sanitario, ~~mentre le Società partecipanti a Campionati Regionali potranno rivolgersi al competente Ufficio Regionale~~, al fine della iscrizione in lista elettronica.
2. **Al 1° tesseramento le società, partecipanti ai Campionati Nazionali e Regionali, devono trasmettere al Settore Sanitario la documentazione necessaria per l'iscrizione dell'interessato all'Albo predisposto dalla FIP.**
I titoli necessari sono i seguenti:
 - **FISIOTERAPIA LAUREA LIVELLO I;**
 - **FISIOTERAPIA D.U. (DM SANITA'14/9794 N. 741);**
 - **FISIOCINESITERAPIA (EX L. 19/01/42);**
 - **TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE (L. 30/03/1971 N. 118 O LEGGI REGIONALI);**
 - **MASSOFISIOTERAPISTA (L. 403 DEL 19/05/1971 ART. 1) TRIENNALE;**
 - **MASSAGGIATORE SPORTIVO (L. 1099 "TUTELA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE).**
3. Il tesseramento ha validità annuale, è rinnovabile, e soggetto agli aggiornamenti specifici obbligatori. Può decadere anticipatamente con comunicazione del Presidente della Società o dell'interessato, ovvero per inadempimento dei doveri in qualità di iscritto.

Art.42 Eccezioni

1. Salvo il principio dell'unicità del tesseramento stabilito dagli artt. 35-36-37-38-39-40, sono ammesse le seguenti eccezioni:
 - a) atleta - allenatoreIl tesseramento nella duplice qualità di atleta e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. ~~La Commissione Tesseramento~~ **Il Presidente della Commissione Tesseramento** sentito il parere del CNA, può - su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita - autorizzare un atleta od una atleta, a

svolgere compiti di allenatore o viceversa per altre Società, purché partecipanti a un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o allenatore.

b) atleta - dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di dirigente della Società è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. ~~La Commissione Tesseramento~~ **Il Presidente della Commissione Tesseramento**, su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare un atleta a tesserarsi come dirigente o, viceversa, per un'altra Società purché partecipante ad un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o dirigente.

Tali eccezioni non saranno consentite per i dirigenti che rivestono la carica di Presidente delle partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici.

c) atleta – tesserato CIA

E' consentito il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di tesserato CIA. In tal caso il tesserato CIA non potrà svolgere le sue funzioni in partite dello stesso Campionato o girone cui partecipa la sua Società.

d) dirigente – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di dirigente ed allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente o di Dirigente Responsabile di Società partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici.

e) preparatore fisico – atleta

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di atleta è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. ~~La Commissione Tesseramento~~ **Il Presidente della Commissione Tesseramento**, su espressa richiesta formulata sull'apposito modulo federale, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare il preparatore fisico a tesserarsi come atleta, o viceversa, per un'altra Società purché partecipante ad un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di preparatore fisico o atleta.

f) preparatore fisico – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. L'iscrizione a referto, in tale caso, è consentita solo con la qualifica di allenatore.

g) preparatore fisico – dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di dirigente è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente e Dirigente Responsabile delle Società partecipanti ai Campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

DELIBERA N.218/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica della Regola III e degli articoli 27, 40, 76 e 88 del Regolamento Esecutivo Gare, avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia, al fine di adeguare il testo del Regolamento di cui sopra al nuovo Statuto federale e al Regolamento di Giustizia;

acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo della Regola III e degli articoli 27, 40, 76 e 88 del Regolamento Esecutivo Gare, come segue:

III Interpretazione del Regolamento Esecutivo (del. n.208 CF 23/11/13)

1. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza della Corte federale **di Appello** ai sensi dell'art. **54 comma 3** **57 comma 5** dello Statuto.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

Art.27 Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco

1. La Società che non condivida la decisione adottata dagli arbitri prima dell'inizio della gara in ordine alla regolarità del campo e delle attrezzature o alla impraticabilità del terreno di gioco, deve, a pena di improcedibilità del successivo reclamo ai sensi dell'art. **82** **75** R.G., presentare agli arbitri immediato reclamo scritto e sinteticamente motivato, indicando in calce al reclamo l'autorizzazione all'addebito di un contributo di importo uguale a quello prevista per la presentazione del reclamo al competente Organo di giustizia.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. Avverso la decisione adottata secondo quanto previsto nei precedenti capoversi, la Società che si ritiene danneggiata può presentare, ai sensi dell'art. **82** **75** R.G., reclamo al competente Organo di giustizia.
9. OMISSIS

Art.40 Accesso allo spogliatoio arbitri

1. Nello spogliatoio riservato agli arbitri possono esclusivamente accedere il dirigente della Società addetto agli arbitri e, per l'espletamento delle modalità inerenti la gara, gli ufficiali di campo, l'osservatore CIA ed il Commissario di Campo regolarmente designati, nonché, nel caso delle procedure speciali relative a gare di play-off per l'assegnazione dello scudetto, fasi finali di promozioni a serie superiori o fasi finali di altre manifestazioni, che comportano il giudizio immediato sul luogo delle gare, anche i componenti **degli organi** ~~dell'organo~~ di giustizia.

Art.76 Provvedimenti disciplinari - ~~istanze di riesame~~ (del. n.466 CF 11/06/11)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. ~~Avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, il tesserato colpito dalla sanzione può proporre, senza pagamento di alcuna tassa e nel termine massimo di cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, istanza di riesame alla Commissione Giudicante Nazionale allegando la documentazione idonea a dimostrare fatti nuovi non precedentemente sottoposti all'esame del Giudice Sportivo Nazionale.~~
5. OMISSIS

Art.88 Provvedimenti disciplinari tornei e gare amichevoli

1. OMISSIS
2. Allorché si verificano infrazioni disciplinari che appaiano passibili di sanzioni da scontarsi oltre la durata del Torneo, e quindi fuori del suo ambito, la Commissione Esecutiva od il Commissario devono rimettere gli atti, **ai sensi dell'art. 77 R.G.**, al competente Organo di Giustizia, sanzionando una temporanea sospensione, che ha effetto solo nell'ambito del Torneo.
3. In caso di infrazioni disciplinari relative alle gare amichevoli, l'Organo di cui all'art.80 provvede a rimettere gli atti al competente Organo di giustizia **ai sensi dell'art. 77 R.G.**
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS

DELIBERA N.219/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica della Regola III e degli articoli 13, 14, 15, 18 e 26 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico, avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia, al fine di adeguare il testo del Regolamento di cui sopra al nuovo Statuto federale e al Regolamento di Giustizia;

acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo della Regola III e degli articoli 13, 14, 15, 18 e 26 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico, come segue:

III Interpretazione del Regolamento Esecutivo

1. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza della Corte federale **di Appello** ai sensi dell'art. **54 57** comma **5 3** dello Statuto.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

Art. 13 Tesseramento degli atleti professionisti italiani

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS
14. La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dall’Affiliata o dall’atleta con ricorso al **Tribunale Federale Commissione Giudicante Nazionale con le modalità e nei termini di cui all’art. 71 del Regolamento di Giustizia.**

Art. 14 Modalità di tesseramento per atleti provenienti o provenuti da Paese appartenente alla Unione Europea

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS
14. La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dall’Affiliata o dall’atleta con ricorso **al Tribunale Federale.** ~~alla Commissione Giudicante Nazionale con le modalità e nei termini di cui all’art. 71 del Regolamento di Giustizia.~~
15. OMISSIS
16. OMISSIS
17. OMISSIS

Art. 15 Modalità di tesseramento per atleti non appartenenti alla Unione Europea (del. n.214 C.F. 23/11/2013)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS
14. OMISSIS
15. OMISSIS
16. OMISSIS
17. OMISSIS
18. OMISSIS
19. OMISSIS
20. La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dall’Affiliata o dall’atleta con ricorso **al Tribunale Federale.** ~~alla Commissione Giudicante Nazionale con le modalità e nei termini di cui all’art. 71 del Regolamento di Giustizia.~~
21. OMISSIS
22. OMISSIS

Art. 18 Tesseramento degli allenatori professionisti italiani e appartenenti dell’Unione Europea (del. n.136 C.F. 28/09/2013)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

6. La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dall’Affiliata o dall’allenatore con ricorso **al Tribunale Federale**. ~~alla Commissione Giudicante Nazionale con le modalità e nei termini di cui all’art. 71 del Regolamento di Giustizia.~~
7. OMISSIS
8. OMISSIS

Art. 26 Ammissione ai Campionati (del. n.214 C.F. 23/11/2013)

1. OMISSIS
2. Avverso la decisione del Consiglio federale che neghi l’ammissione al Campionato di competenza è consentito ad iniziativa della sola Società non ammessa, il ricorso davanti **al Collegio di Garanzia dello Sport** ~~alla Alta Corte di Giustizia Sportiva~~ istituite presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi di cui all’apposito Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai Campionati nazionali di sport professionistici.
3. OMISSIS

DELIBERA N.220/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica dell’articolo 20 del Regolamento CNA, avanzata dal Consiglio Direttivo CNA, al fine di semplificare l’iter formativo CNA degli atleti di alto livello;

acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo dell’articolo 20 del Regolamento CNA, come segue:

Art. 20 / INQUADRAMENTO EX ATLETI/E CON PARTICOLARI REQUISITI

1. Gli atleti e le atlete ~~che hanno cessato definitivamente l’attività~~, al compimento rispettivamente del trentesimo e ventottesimo anno d’età, o prima per documentata sopravvenuta inidoneità fisica all’attività agonistica, possono richiedere l’inquadramento nelle varie qualifiche CNA.
2. La domanda può essere presentata ~~nell’anno sportivo successivo alla dichiarazione di effettiva cessazione dell’attività, versando le relative tasse d’esame~~ secondo i seguenti criteri:
 - a) ISTRUTTORE DI BASE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile è ammesso direttamente a sostenere il relativo esame;
 - b) ALLENATORE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile ed ha conseguito almeno cinquanta presenze a referto gara nella medesima rappresentativa Nazionale è ammesso direttamente a frequentare il secondo anno di corso e successivamente a sostenere il relativo esame;
 - c) ALLENATORE NAZIONALE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile e ha partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno venticinque presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale, è ammesso direttamente a frequentare il corso e successivamente a sostenere l’esame.
3. OMISSIS

DELIBERA N.221/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica, avanzata dalla Commissione Procuratori, dell'articolo 5 del Regolamento Procuratori tendente a definire con precisione le incompatibilità del ruolo di Procuratore nell'ambito sportivo nazionale ed internazionale;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, la modifica dell'articolo 5 del Regolamento Procuratori come segue:

Art. 5 (del. n.68 C.F. 16/07/2011)

1. L'iscrizione e la permanenza nel Registro sono incompatibili con qualsiasi ~~incarico o ruolo~~ **tesseramento** nell'ambito della FIP, FIBA, Area FIBA, o Società o attività organizzate e gestite da FIP, FIBA, Area FIBA, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento, o di associazioni, Società o organizzazioni ad esse collegate; non è inoltre consentito detenere a qualsiasi titolo partecipazioni, anche minoritarie, direttamente o indirettamente in Società di capitali affiliate alla FIP. La Commissione, accertata la incompatibilità, concede un termine non superiore ai 30 giorni per la cessazione della stessa, decorso inutilmente il quale, provvede alla cancellazione del procuratore dal Registro ai sensi dell'art. 14 comma 3 del presente regolamento. Avverso tale provvedimento il Procuratore può ricorrere alla Commissione Giudicante Nazionale nei modi e termini stabili dall'art.71 e ss R.G.
2. OMISSIS
3. OMISSIS

DELIBERA N.222/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica degli articoli 7 e 11 del Regolamento Sanitario proposte dal medico federale tendente ad armonizzare il Regolamento con i testi degli altri regolamenti federali e con le nuove disposizioni dello Stato italiano in materia di certificazione medica;

vista la proposta di modifica dell'articolo 12 del Regolamento Sanitario proposta dal Presidente della Commissione Carte federali con cui si tende a rendere più intellegibile il testo dell'articolo;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, la modifiche degli articoli 7, 11 e 12 del Regolamento Sanitario come segue:

Articolo 7 SETTORE PARASANITARIO

Fanno parte del Settore Parasportivo tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sportivo, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori sportivi ecc.)

Essi sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale e dal Medico societario per le attività societarie.

I fisioterapisti o massofisioterapisti che operano per i Settori Squadre Nazionali o che sono tesserati o intendano tesserarsi per le società affiliate devono essere in possesso dei titoli specificati nell'art. 39 R.E. in base alla Delibera del C.F. n. 380 del 10/05/2014.

Articolo 11

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

Per essere iscritti tutti coloro che svolgano od intendano svolgere l'attività sportiva non agonistica della Pallacanestro, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica intesa ad accertare il loro "stato di buona salute". **La certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica**, deve essere redatta in conformità al Modello previsto dal Decreto **Legge del 09/08/2013 n. 98 e successive modificazioni** e deve essere conservata in originale agli atti della società.

Articolo 12

ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA O COMPETITIVA

E' considerata attività sportiva agonistica o competitiva l'attività organizzata dalla F.I.P. come riportata nelle D.O.A. (Disposizioni Organizzative Annuali).

Pertanto coloro che svolgano la suddetta attività, o che intendano iscriversi o tesserarsi alla F.I.P. ed abbiano compiuto **o che compiano l'11° anno nel corso dell'anno solare di età solare***, (salvo quanto disposto dal successivo art. 14 per coloro che abbiano compiuto il 35° anno di età), ogni anno, prima dell'iscrizione o del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti indicati all'art. 13 e risultare idonei. **A titolo di esempio si precisa che tutti coloro che compiono l'11° anno il 28 dicembre, sono tenuti a sottoporsi a visita medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica a far data dal 1° gennaio dello stesso anno.**

***ETA' SOLARE:** = anni da compiersi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'11° anno di età anagrafica.

Esempio : tutti coloro che compiono l'11° anno il 28 dicembre, sono tenuti a sottoporsi a visita medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica a far data dal 1° gennaio dello stesso anno.

DELIBERA N.223/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

valutata la proposta pervenuta dai Rappresentanti delle Polisportive Giovanili Salesiane;

considerato che il testo della convenzione è rispondente alle esigenze della Federazione e dell'Ente di Promozione Sportiva;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere per consentire l'immediata attuazione degli accordi nel corso dell'attuale stagione sportiva;

DELIBERA

di approvare la convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e le Polisportive Giovanili Salesiane,

con il testo di seguito riportato che forma parte integrante della presente delibera:

DELIBERA N.224/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le istanze di deroga con le quali si richiede il riconoscimento della formazione italiana pervenute da diverse Società del settore maschile e femminile partecipanti ai Campionati nazionali e regionali;
- considerato che molte delle istanze pervenute richiedono il riconoscimento della formazione italiana da parte di atleti/e che sono nelle condizioni di poter terminare il ciclo formativo secondo i dettami della normativa vigente;
- vista la propria delibera n.216/2014 assunta in data odierna con la quale sono state ampliate le competenze della Commissione Tesseramento;
- ritenuto in virtù della delibera di cui sopra, di poter inoltrare, per opportuna competenza, alla Commissione Tesseramento le istanze degli/delle atleti/e che ancora possono maturare il requisito della formazione ai sensi dell'articolo 32 del R.E. Tesseramento;
- ritenuto altresì di sancire il principio in materia di formazione italiana secondo cui è necessario svolgere l'attività di formazione ex art. 32 R.E. Tesseramento e ex art.9 R.E. Settore professionistico laddove sia possibile concludere il percorso formativo previsto;
- sentita la proposta del presidente del Settore Giovanile maschile con la quale chiede che, laddove non sia possibile, per questioni certificate dal Comitato Regionale, adempiere alle 14 partite giovanili, la formazione può essere adempiuta con l'iscrizione in lista elettronica con un massimo di 4 partite nei Campionati senior;

DELIBERA

di inoltrare, ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento Organico, le istanze indicate agli atti all'attenzione della Commissione Tesseramento;

di stabilire il principio in materia di formazione secondo cui è necessario svolgere l'attività di formazione ex art. 32 R.E. Tesseramento e ex art.9 R.E. Settore professionistico laddove sia possibile concludere il percorso formativo previsto;

di stabilire altresì che laddove non sia possibile, per questioni certificate dal Comitato Regionale, adempiere alle 14 partite giovanili, la formazione può essere adempiuta con l'iscrizione in lista elettronica ad un massimo di 4 partite nei Campionati senior.

DELIBERA N.225/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.224/2014 assunta in data odierna;
- viste le istanze di deroga con le quali si richiede il riconoscimento della formazione italiana pervenute da diverse Società del settore maschile e femminile partecipanti ai Campionati nazionali e regionali;

- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- ritenuto di non dover aderire all'istanza riguardante l'atleta Odu André;
- ritenuto altresì di poter accogliere le istanze come da documento presentato in sede di riunione;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza e pertanto non riconoscere la formazione italiana all'atleta Odu André;

di accogliere l'istanza e pertanto riconoscere il requisito della formazione italiana agli atleti: De Michele Ilaria, Thellung de Courtelary Alessandro, Marabese Lidia, Pederzoli Amanda, Lombardo Martina, Casettari Andrea, Pirrone Alessandro, Coraggio Dario, Vittoriosi Alessandro.

DELIBERA N.226/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- ritenuto di dover apportare alcune modifiche ai regolamenti federali e alle procedure in essere per semplificare e migliorare le attività federali delle società, dei tesserati e degli uffici federali centrali e territoriali;
- visto che il mancato passaggio di categoria degli atleti under iscritti a referto è stato declassato negli ultimi anni a sanzione che non incide sul risultato finale;
- visto che con l'introduzione del nuovo sistema informatico sono stati sviluppati dei workflow che prevedono l'upload della documentazione cartacea prodotta dal sistema e firmata dalla Società e/o dall'atleta. Tali funzioni determinano il presupposto fondamentale della certezza delle operazioni svolte e la possibilità di poter effettuare controlli in tempo reale sulla correttezza dell'iter seguito dalle componenti interessate.
- considerato che, allo stato attuale, ogni tesseramento di atleta e ogni atto riguardante le Affiliate (tesseramento dirigente, spostamento gara, cambio Consiglio Direttivo ecc...) viene perfezionato mediante DFD;
- preso atto che la DFD rappresenta comunque un costo fisso per le Società sia all'atto della consegna che a seguito di manutenzione (aggiornamento) o nuova consegna (per smarrimento, per cambio Presidente o Dirigente Responsabile o per mancato rinnovo del certificato) e considerato che negli anni ha manifestato diverse criticità che hanno complicato il regolare svolgimento degli atti societari di particolare importanza come quelli sopra richiamati;
- individuato nella abrogazione del passaggio di categoria e nell'abrogazione del Dispositivo di Firma Digitale (DFD) le prime misure necessarie e sufficienti per garantire un migliore svolgimento degli adempimenti federali;

DELIBERA

A partire dalla stagione sportiva 2015/2016:

di mantenere unicamente la distinzione del tesseramento tra senior e giovanile e all'interno della categoria Senior tra nazionale e regionale;

di stabilire l'istituzione di un unico tesseramento under (atleti che svolgono campionati di categoria giovanile) e abrogare il "passaggio di categoria"; il tesseramento under permetterà l'impiego dell'atleta in qualunque squadra della Società tesserante nei limiti previsti dall'età dell'atleta;

di stabilire l'abrogazione dell'istituto del passaggio di categoria anche per gli atleti senior. Il passaggio a categoria nazionale degli atleti senior sarà effettuato d'ufficio nel momento in cui l'atleta sia iscritto in lista per una gara di Campionato nazionale. Si specifica che, come avviene allo stato attuale, il nuovo tesseramento nazionale non sarà conteggiato nei limiti di movimento previsti per il singolo atleta ai sensi dell'articolo 6 R.E. tess.;

di conferire mandato alla Commissione carte federale per l'assunzione delle conseguenti modifiche regolamentari.

DELIBERA N.227/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;

preso atto delle differenze di regolamentazione in materia di tesseramento e di iscrizione a referto tra campionati anche del medesimo settore (maschile e femminile);

considerato che le difformità di regolamentazione in materia di tesseramento e iscrizione a referto di cui sopra determinano difficoltà di programmazione tecnica da parte delle Società e numerosi contenziosi a carico della Federazione da parte di atleti che non possono continuare l'attività sportiva con la propria compagine a seguito di una promozione o retrocessione della Società tesserante;

ritenuto auspicabile definire le medesime regole di iscrizione a referto nei campionati Senior, poiché norme uguali garantiscono la possibilità per i Dirigenti sportivi di effettuare una programmazione tecnica a breve, medio e lungo termine della prima squadra e del settore giovanile indipendentemente dai risultati conseguiti sul campo e dai titoli sportivi detenuti;

considerato che allo stato attuale il Campionato di Serie A ammette l'iscrizione a referto fino ad un massimo di 7 atleti non di formazione italiana, la Serie A2 fino a 3 atleti non di formazione, la Serie C fino a 2 così come i Campionati di Serie C e D regionale;

considerato altresì che nel settore femminile è consentita l'iscrizione a referto fino ad un massimo di 3 atlete non di formazione italiana in Serie A1, fino a 1 atleta non di formazione italiana in Serie A2 e fino a 2 in Serie B;

preso atto che con precedente delibera consiliare è già statuita la riorganizzazione dei campionati del settore femminile con l'eliminazione dell'attuale Campionato di Serie A3;

considerato pertanto che solo nel Campionato di Serie B maschile non è contemplata la possibilità di iscrivere a referto atleti non di formazione italiana e ciò determina per il campionato predetto il divieto di tesseramento a tutti gli atleti che non abbiano il requisito della formazione;

ritenuto di prevedere la possibilità di tesseramento a qualunque soggetto a favore delle affiliate che partecipino ai campionati federali, fissando poi regole coerenti per ciascun Campionato in sede di iscrizione a referto;

ritenuto altresì di verificare, con tutte le componenti interessate, la possibilità di iscrivere a referto minimo 8 atleti/e di formazione italiana e massimo 2 atleti/e non di formazione italiana in tutti i campionati senior maschili di Serie A2, Serie B, Serie C e Serie D e nei campionati senior femminili di Serie A1, Serie A2 e Serie B per addivenire alle derivazioni finali in occasione della predisposizione delle DOA 2015/2016;

DELIBERA

di eliminare ogni distinzione delle regole di tesseramento tra i campionati senior maschili e femminili in modo tale da garantire il tesseramento ad ogni soggetto interessato e una possibile programmazione a breve, medio e lungo termine da parte di ogni affiliata;

di fissare il principio volto a stabilire delle regole di iscrizione a referto coerenti e prevedere che tale principio venga approfondito da tutte le componenti interessate in occasione della stesura delle Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2015/2016, facendo riferimento alle idee contenute nella relazione agli atti del presente consiglio.

DELIBERA N.228/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza della Società Pall. Teate SSD a r.l., partecipante al Campionato di Serie A2 silver, con la quale chiede di poter reintegrare il visto per il tesseramento di atleti extracomunitari speso per l'atleta Adam Michael Sollazzo divenuto cittadino italiano;

visto che l'atleta Sollazzo ha acquisito la cittadinanza italiana in data 22 settembre 2014 come certificato dalla Società Pall. Teate SSD a r.l.;

considerato che, sebbene tesserato in data 29 settembre 2014, la Società istante ha fatto richiesta di visto per permettere l'ingresso in Italia dell'atleta in data 27 agosto 2014, ossia antecedentemente l'acquisizione della cittadinanza italiana;

ritenuto di non poter accogliere l'istanza perché la richiesta è successiva all'ingresso dell'atleta in Italia;

considerato che dalla prossima stagione sportiva l'atleta sarà soggetto alle norme previste per gli atleti di cittadinanza italiana;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza della Pall. Teate SSD a r.l. e pertanto non prevedere il reintegro del visto di lavoro subordinato sport.

DELIBERA N.229/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le norme vigenti nel Campionato di Serie C nazionale le quali prevedono che debbano essere iscritti a referto almeno 9 atleti di formazione italiana e massimo 1 atleta non di formazione italiana. All'interno della quota dei formati è possibile iscrivere massimo 1 atleta non formato e che abbia acquisito la cittadinanza italiana e abbia sottoscritto un contratto professionistico

in Italia entro la data dell'approvazione della delibera n.451/2012 (14 aprile 2012) oppure già tesserato per i Campionati nazionali dilettanti al 30 giugno 2011.

considerata l'istanza di una società che, preso atto della norma di cui sopra, chiede di poter schierare nello "spot" riservato agli atleti non di formazione italiana, un atleta con cittadinanza italiana e già tesserato nei campionati nazionali e pertanto avere 2 atleti con tali caratteristiche contemporaneamente;

ritenuto che tale possibilità non vada a ledere l'obbligo di iscrizione e sia coerente con la ratio della norma sottesa comunque a garantire l'iscrizione a referto di un determinato numero di atleti di formazione italiana;

DELIBERA

di stabilire che un atleta con cittadinanza italiana e già tesserato nei campionati nazionali possa essere schierato nello "spot" riservato agli atleti non di formazione italiana.

DELIBERA N.230/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.151 del 26 settembre 2014 con la quale è stato licenziato il progetto di ristrutturazione dei Campionati regionali Senior;

preso atto delle risultanze della Consulta dei Presidenti regionali tenutasi l'8 e 9 novembre u.s. a Bologna;

visto il documento presentato dal Settore Agonistico sulla rimodulazione dei Campionati Regionali Senior a.s. 2015/2016;

DELIBERA

di approvare la struttura dei Campionati Regionali Senior per l'anno sportivo 2015/2016 come di seguito riportato.

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI SENIORES REGIONALI MASCHILI

Constatato il numero di squadre iscritte ai campionati regionali seniores maschili, si stabilisce che il campionato di promozione, in ogni Comitato Regionale, è il primo campionato a libera partecipazione, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo regionale.

Per questo motivo la disposizione che ogni Comitato Regionale deve rispettare è la seguente:

1. numero di società iscritte e partecipanti all'attività seniores maschile pari o non superiore a 23 si potrà organizzare solo il campionato di promozione;
2. numero di società iscritte e partecipanti all'attività seniores maschile pari o superiore a 24 ed inferiore a 36 si potrà organizzare il campionato di promozione con un minimo di 12 società ed il campionato di serie D con minimo 12 società e massimo 16;
3. numero di società iscritte e partecipanti all'attività seniores maschile pari o superiore a 36 si potrà organizzare il campionato di promozione con un minimo di 12 società, il campionato di serie D con un minimo di 12 e massimo 16 società ed il campionato di serie C – primo livello – con un minimo di 12 società e massimo 16;
4. numero di società iscritte e partecipanti all'attività seniores maschile pari o superiore a 84 si potrà organizzare il campionato di promozione con un minimo di 28 società, il campionato di serie D con un minimo di 28 società, il campionato di serie C – primo livello – con un minimo di 14 società ed un

massimo di 16 ed il campionato di serie C – secondo livello – con un minimo di 14 società ed un massimo di 16.

Importante: il numero delle società partecipanti al massimo campionato regionale seniores non dovrà mai essere superiore a quello immediatamente sottostante, potrà essere eventualmente uguale.

Le Società senior che hanno vinto il massimo Campionato Senior della regione possono essere inserite nel girone del Comitato Regionale viciniorio e parteciperanno al campionato a cui hanno diritto.

Il Settore Agonistico stabilirà a quale Comitato Regionale assegnare la Società vincente, sulla base di criteri geografici.

La promozione al campionato nazionale di serie B sarà diretta per le Società partecipanti ai Campionati di Serie C – secondo livello, mentre per le Società ammesse dai gironi di serie C – primo livello – dei Comitati Regionali che non hanno organizzato la serie C – secondo livello, la promozione avverrà attraverso una seconda fase organizzata dal Settore Agonistico.

E' nelle disponibilità dei Comitati Regionali viciniori organizzare congiuntamente un girone di serie C - secondo livello –con un minimo di 14 e massimo di 16 società. In questo caso, in ogni Comitato Regionale "aggregato" deve essere organizzato un girone di serie C – primo livello – con un minimo di 14 e massimo 16 società ed a seguire gli altri campionati con le regole di cui sopra.

In sintesi il prospetto per l'organizzazione dei Campionati regionali senior con l'indicazione del minimo e massimo di squadre per girone:

	Serie C Gold	Serie C Silver	Serie D	Promozione
FINO A 23 SQUADRE			12/16	12/23
FINO A 35 SQUADRE				12/16
FINO A 83 SQUADRE		12/16	12/16	12/16
OLTRE 84 SQUADRE	14/16	14/16	2 GIRONI 14/16	2 GIRONI 14/16

N.B. fermo restando la composizione dei gironi di Campionati di cui sopra, il numero delle squadre partecipanti al Campionato di 1ª e 2ª divisione è a cura del Comitato Regionale.

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI SENIORES REGIONALI FEMMINILI

Ogni Comitato, per poter organizzare la Serie B, deve avere minimo otto squadre iscritte in Serie B e sei squadre iscritte in Serie C.

Al fine di sviluppare attività nella regione e di non sottoporre le società a lunghe trasferte, si stabilisce che il Comitato Regionale che non raggiunga il minimo di società previsto per l'organizzazione dei suddetti campionati, organizzi un solo campionato senior regionale con tutti i parametri e le norme previste per il campionato di Serie C. Le squadre appartenenti a tali Comitati Regionali ed ammesse alla fase finale di promozione per il campionato di A2 pagheranno il contributo NAS previsto per il campionato di Serie B.

DELIBERA N.231/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto delle date di svolgimento della fase ad orologio del campionato di Serie A3 femminile a.s. 2014/2015;

esaminata la proposta pervenuta dalla LegA Basket Femminile di modifica delle date di cui sopra per permettere la programmazione della Final Eight di Coppa Italia di A3 femminile;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le nuove date di svolgimento della fase ad orologio del Campionato di Serie A3 femminile e della Final Eight di Coppa Italia a.s. 2014/2015 come di seguito riportato:

OROLOGIO GIRONE A 9 SQUADRE

D	1 febbraio	2015	1
D	8 febbraio	2015	2
D	15 febbraio	2015	3
D	22 febbraio	2015	4
D	1 marzo	2015	5
D	8 marzo	2015	6
D	15 marzo	2015	7
D	29 marzo	2015	8
D	12 aprile	2015	9

OROLOGIO GIRONE A 8 SQUADRE

D	8 febbraio	2015	1
D	15 febbraio	2015	2
D	22 febbraio	2015	3
D	1 marzo	2015	4
D	8 marzo	2015	5
D	15 marzo	2015	6
D	29 marzo	2015	7

COPPA ITALIA

Ve	20 marzo	2015
Sa	21 marzo	2015
D	22 marzo	2015

DELIBERA N.232/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.18 assunta dal Presidente federale in data 1° ottobre 2014 con la quale veniva autorizzato il Sig. Maurizio Natale (tessera C.N.A. 017355) a riattivare la tessera in suo possesso dalla stagione in corso, con il pagamento della relativa quota pari a 120,00 euro;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.18, assunta dal Presidente federale in data 1° ottobre 2014.

DELIBERA N.233/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.30 assunta dal Presidente federale in data 28 ottobre 2014 con la quale viene fissata la quota da corrispondere ai docenti specializzati, che terranno le lezioni da utilizzare in e-learning per i corsi di Preparatore Fisico di Base, in € 400,00;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.30, assunta dal Presidente federale in data 28 ottobre 2014.

DELIBERA N.234/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che le Commissioni Regionali e Provinciali Allenatori potranno organizzare dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno i corsi per l'acquisizione delle qualifiche di Allievo Allenatore, Istruttore di Base e Preparatore Fisico di Base;

considerato che per lo svolgimento di detti corsi le Commissioni si avvarranno della collaborazione di docenti specializzati in varie discipline;

vista la necessità di stabilire gli importi che i Comitati Regionali dovranno corrispondere ai suddetti docenti e la quota che dovrà essere riconosciuta alla F.I.P., per singolo partecipante, all'atto dell'iscrizione;

ritenuti congrui gli importi proposti dal Presidente del C.N.A.;

DELIBERA

di fissare gli importi da corrispondere ai docenti dei corsi Allievo Allenatore, Istruttore di base e Preparatore Fisico di Base, come segue:

Corso per Allievi Allenatori:

Formatore	€ 700,00 per il corso di 44 ore; € 100,00 complessivamente per le quattro lezioni tenute durante i 5 mesi successivi l'esame;
Assistente Formatore	€ 300,00 per il corso di 44 ore, solo se in possesso della qualifica di Formatore;
Preparatore Fisico	€ 100,00 per le 4 ore di lezione;
Istruttore CIA	€ 90,00 per le 4 ore di lezione;
Istruttore Minibasket	€ 45,00 per le 2 ore di lezione;
Responsabile Organizzativo	€ 100,00 per l'intero corso;
Formatore Nazionale	€ 100,00 per le due giornate di presenza al corso;

Contributo alla FIP € 30,00 per corsista, da versare alla F.I.P. prima dell'inizio del corso, secondo quanto disposto dalla circolare n.1/2012:RMC Comitato;

€ 30,00 per l'esame (da versare prima dello svolgimento dello stesso, secondo quanto disposto dalla circolare n.1/2012:RMC Comitato) e quale quota di tesseramento C.N.A.;

Corso per Istruttori di Base:

Formatore € 900,00 per gli otto giorni del corso e per la presenza alla sessione d'esame che sarà successivamente programmata;

Assistente Formatore € 400,00 per gli otto giorni del corso;

Preparatore Fisico € 200,00 per le 8 ore di lezione;

Istruttore CIA € 45,00 per 2 ore di lezione;

Docente Area Medica € 130,00 per le 2 ore di lezione;

Direttore del Corso € 150,00 per gli otto giorni del corso;

Formatore Nazionale € 100,00 per le due giornate di presenza al corso;

Contributo alla FIP € 40,00 per corsista, da versare alla F.I.P. prima dell'inizio del corso, secondo quanto disposto dalla circolare n.1/2012:RMC Comitato.

Preparatore Fisico di Base:

Preparatore Fisico Territoriale € 600,00 per il corso di 45 ore;

Assistente Preparatore Fisico Territoriale se presente n.1 assistente € 400,00 per il corso di 45 ore, se presenti n.2 assistenti € 300,00 cadauno per il corso di 45 ore;

Responsabile Organizzativo € 100,00 per l'intero corso;

Tutor Nazionale € 100,00 per le due giornate di presenza al corso;

Contributo alla FIP € 50,00 per corsista, da versare alla F.I.P. prima dell'inizio del corso, secondo quanto disposto dalla circolare n.1/2012:RMC Comitato.

DELIBERA N.235/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Sig.ra Giovanna Balsamo (tessera C.N.A. 040418) volta ad ottenere la possibilità di essere tesserata gare per la società ASD Polisportiva Sorrento (codice

F.I.P. 003517) nel campionato U14/F, in qualità di Capo Allenatore, nonostante sia in possesso della qualifica di "Allievo Allenatore";

considerato che per essere tesserata gare, come Capo Allenatore, nei campionati giovanili è necessaria la qualifica di "Allenatore/Istruttore di Base";

preso atto del parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale Campania, Prof. Manfredino Fucile;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di concedere alla Sig.ra Giovanna Balsamo (tessera C.N.A. 040418) la possibilità di essere tesserata gare, per il solo anno sportivo 2014/2015, per la società ASD Polisportiva Sorrento (codice F.I.P. 003517) nel campionato U14/F, in qualità di Capo Allenatore, nonostante sia in possesso della qualifica di "Allievo Allenatore".

DELIBERA N.236/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.20/2014, assunta dal Presidente federale in data 8 ottobre 2014, con la quale è stato concesso, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, all'atleta Francesca Ciardiello, nata nel 2000 e tesserata con la Società A.S.Dil. Julitta Basket cod. FIP 040898, di partecipare al campionato di serie C femminile della regione Calabria;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.20/2014, assunta dal Presidente federale in data 8 ottobre 2014.

DELIBERA N.237/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.21/2014, assunta dal Presidente federale in data 8 ottobre 2014, con la quale è stato concesso, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, all'atleta Martina Ieri, nata nel 2000 e tesserata con la Società A.S.D. Basket Massa e Cozzile cod. FIP 048325, di partecipare al campionato di serie B femminile della regione Toscana;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.21/2014, assunta dal Presidente federale in data 8 ottobre 2014.

DELIBERA N.238/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.22/2014, assunta dal Presidente federale in data 8 ottobre 2014, con la quale è stato concesso, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, alle atlete Caterina Bossola, Greta Cavassa e Marianna Mocchia, nate nel 2000 e tesserate con la Società A.S.D. Pall. Femminile Vercelli (cod. FIP 004622), di partecipare al campionato di Promozione femminile della regione Piemonte;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.22/2014, assunta dal Presidente federale in data 8 ottobre 2014.

DELIBERA N.239/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.23/2014, assunta dal Presidente federale in data 8 ottobre 2014, con la quale è stato concesso, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, all'atleta Veronica Matta, nata nel 2001 e tesserata con la Società G.S.Dil. Basket Antonianum (cod. FIP 010872), di partecipare al campionato Under 17 femminile della regione Sardegna;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.23/2014, assunta dal Presidente federale in data 8 ottobre 2014.

DELIBERA N.240/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.24/2014, assunta dal Presidente federale in data 8 ottobre 2014, con la quale è stato concesso al Comitato Regionale Sicilia, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, di organizzare il campionato Under 19 femminile solamente con quattro (4) squadre; di autorizzare le Società partecipanti al campionato Under 13 femminile l'iscrizione a referto con almeno sei (6) atlete;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.24/2014, assunta dal Presidente federale in data 8 ottobre 2014.

DELIBERA N.241/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.31/2014, assunta dal Presidente federale in data 3 novembre 2014, con la quale è stato stabilito, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, di concedere ad alcune Società partecipanti al campionato Under 13 maschile la possibilità, in deroga ai regolamenti federali, di iscrivere a referto almeno 8 (otto) giocatori al fine di consentirgli di svolgere l'attività giovanile;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.31/2014, assunta dal Presidente federale in data 3 novembre 2014.

DELIBERA N.242/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della volontà da parte del Settore Minibasket/Scuola di nominare i Coordinatori Tecnici Regionali del Settore Minibasket/Scuola, che compongono lo staff tecnico del medesimo Settore, e di conferire loro l'attività di controllo e verifica delle linee programmatiche del Settore sul territorio;
- viste le proposte di nomina formulate dal Settore Minibasket/Scuola;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per l'anno 2015, i seguenti Coordinatori Tecnici Regionali:

Abruzzo	Maurizio Cremonini
Calabria	Antonino De Giorgio
Campania	Antonio Nappi
Emilia Romagna/Marche/Umbria	Roberta Regis
Friuli Venezia Giulia	Lucio Bortolussi
Lazio/Molise	Fabio Bagni e Marco Tamantini
Liguria	Antonella Annitto
Lombardia	Danilo Manstretta
Piemonte/Valle d'Aosta	Franco Zimbardi
Puglia/Basilicata	Benedetto De Carlo
Sardegna	Antonello Sechi

Sicilia	Valeria Maria Puglisi
Toscana	Michele Bottari
Veneto/Trentino Alto Adige	Stefano Palermo e Michela Pagnin

DELIBERA N.243/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto che nella regione Sicilia il campionato Under 14 femminile non viene organizzato per insufficienza di squadre iscritte;

vista la richiesta pervenuta dal Presidente del Comitato Regionale Sicilia con la quale chiede, in deroga ai Regolamenti federali, di far partecipare la società ASD Basket Alma (cod. FIP 052793), iscritta al campionato Under 14 femminile, al campionato Under 14 maschile al fine di consentire alle atlete la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile;

acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Squadre Nazionali Giovanili Femminile e del Presidente per l'attività Giovanile femminile;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il Comitato Regionale Sicilia a far partecipare, in deroga ai Regolamenti federali, la società ASD Basket Alma (cod. FIP 052793) al campionato Under 14 maschile.

DELIBERA N.244/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.1/2014 del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile attività maschile con la quale viene proposta al Consiglio federale, per la relativa approvazione, la riforma dei campionati giovanili allungando di fatto l'attività giovanile fino al 20esimo anno, per creare l'opportunità di completare la formazione tecnica dei giovani atleti, equiparando l'attività giovanile ai campionati giovanili europei e prevedendo la definizione dei campionati giovanili maschili nelle categoria Under 20, 18, 16, 15, 14 e 13 e dei campionati giovanili femminili nelle categoria Under 18, 16, 14 e 13;

preso atto che tale riforma comporterà la definizione di nuove regole legate alla formazione italiana, ai premi di incentivazione (c.d. "Mattioli/Troncarelli"), agli obblighi degli atleti under nei campionati senior e di partecipazione ai campionati giovanili;

ritenuto opportuno introdurre tale riforma a partire dalla stagione sportiva 2015/2016;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prevedere a partire dalla stagione sportiva 2015/2016 che i campionati giovanili maschili siano definiti nelle categorie Under 20, 18, 16, 15, 14 e 13; di prevedere a partire dalla stagione sportiva 2015/2016 che i campionati giovanili femminili siano definiti nelle categorie Under 18, 16, 14 e 13; di conferire mandato agli organi federali preposti per la definizione delle modifiche regolamentari conseguenti all'introduzione della riforma giovanile.

DELIBERA N.245/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali 2014/2015 che, al capitolo XI Ordinamento Campionati giovanili maschili, nelle normative del campionato Under 13 maschile è previsto l'obbligo di presentarsi ed iscriversi a referto con almeno 10 atleti; le modalità di impiego durante i primi due periodi di gioco; la facoltà per la Commissione Tecnica del Settore Giovanile di concedere, in deroga ai regolamenti federali, la possibilità di iscrivere a referto 8 atleti, anziché i 10 previsti, alle Società che ne facciano richiesta;

vista la delibera n.2/2014 del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile attività maschile con la quale viene proposta al Consiglio federale, per la relativa approvazione, la normativa dell'utilizzo degli atleti per quelle Società che hanno ottenuto la deroga per presentarsi ed iscrivere a referto 8 atleti;

ritenuto opportuno applicare la normativa prevista nella stagione sportiva 2013/14 che si riporta di seguito:

“Obbligo sostituzioni 2° periodo

È obbligatorio sostituire almeno tre atleti dei cinque che hanno disputato il 1° periodo. Questi tre atleti possono essere sostituiti nel corso del 2° periodo solo con atleti che non hanno preso parte alla gara, mentre i due atleti che hanno disputato il 1° periodo possono essere sostituiti con chiunque.

Nel 1° periodo sono ammesse sostituzioni purché si rispetti l'obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo.

Nel 3° e 4° periodo le sostituzioni sono libere.

Se una squadra non rispetta l'obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo la gara sarà omologata col risultato di 30 a 0.

In caso di infortunio, riconosciuto dall'arbitro, o di uscita per raggiunto limite di falli:

- nel 1° periodo la sostituzione avverrà con uno dei tre della panchina ed il 2° periodo sarà disputato dai due atleti che non hanno preso parte alla gara, da due giocatori che hanno disputato il 1° periodo e dall'atleta che ha disputato il 1° periodo ed ha segnato meno punti.
- In caso di secondo infortunio o di ulteriore uscita per 5 falli si giocherà in quattro e così via;
- nel 2° periodo la sostituzione di uno/a degli atleti che non hanno disputato il 1° periodo potrà avvenire solo con l'atleta che ha segnato meno punti nel 1° periodo. Se si è già usufruito di questa facoltà, si continuerà a giocare in quattro e così via.”;

ravvisata la necessità di concedere alle Società che partecipano al campionato Under 13 maschile e che rispettano l'obbligo di iscrizione a referto di almeno 10 giocatori, la possibilità di poter scegliere l'utilizzo dei giocatori secondo le norme vigenti delle DOA oppure la norma di sopra richiamata negli incontri previsti con le Società c.d. “derogate”;

DELIBERA

di prevedere per le Società che hanno ottenuto la deroga di presentarsi in otto giocatori la seguente normativa relativa all'utilizzo dei giocatori nei primi due periodi di gioco.

"Obbligo sostituzioni 2° periodo

È obbligatorio sostituire almeno tre atleti dei cinque che hanno disputato il 1° periodo. Questi tre atleti possono essere sostituiti nel corso del 2° periodo solo con atleti che non hanno preso parte alla gara, mentre i due atleti che hanno disputato il 1° periodo possono essere sostituiti con chiunque.

Nel 1° periodo sono ammesse sostituzioni purché si rispetti l'obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo.

Nel 3° e 4° periodo le sostituzioni sono libere.

Se una squadra non rispetta l'obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo la gara sarà omologata col risultato di 30 a 0.

In caso di infortunio, riconosciuto dall'arbitro, o di uscita per raggiunto limite di falli:

- nel 1° periodo la sostituzione avverrà con uno dei tre della panchina ed il 2° periodo sarà disputato dai due atleti che non hanno preso parte alla gara, da due giocatori che hanno disputato il 1° periodo e dall'atleta che ha disputato il 1° periodo ed ha segnato meno punti;
- In caso di secondo infortunio o di ulteriore uscita per 5 falli si giocherà in quattro e così via;
- nel 2° periodo la sostituzione di uno/a degli atleti che non hanno disputato il 1° periodo potrà avvenire solo con l'atleta che ha segnato meno punti nel 1° periodo. Se si è già usufruito di questa facoltà, si continuerà a giocare in quattro e così via."

Di concedere alle Società che partecipano al campionato Under 13 maschile che rispettano l'obbligo di iscrizione a referto di almeno 10 giocatori, la possibilità di poter scegliere l'utilizzo dei giocatori secondo le norme vigenti delle DOA oppure la norme di sopra richiamata negli incontri previsti con le Società "derogate".

Di dare mandato alla Segreteria del Settore Giovanile di predisporre una comunicazione dettagliata indirizzata ai Presidenti Regionali e ai Responsabili degli Uffici Gare affinché rendano pubblico l'elenco delle Società che hanno ottenuto la deroga e le nuove disposizioni inerenti all'utilizzo degli atleti durante la gara.

DELIBERA N.246/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto che le Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, al Capitolo XII, prevedono per il campionato giovanile femminile Under 17 la partecipazione della nate nel 1998, 1999 e 2000;

vista la richiesta pervenuta dalla Società ASD Elpidiense Basket (cod. FIP 050091) con la quale chiede, in deroga ai Regolamenti federali, di poter far partecipare, al campionato Under 17 femminile, le atlete Alice Foresi, Stefania Maroglio, Aurora Nociaro e Anna Paoletti, nate nel 2001, al fine di consentire alle atlete la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

acquisiti i pareri favorevoli del Presidente per l'attività Giovanile femminile e del Responsabile del Settore Squadre Nazionali Giovanili Femminile;

DELIBERA

di autorizzare, in deroga ai Regolamenti federali, la partecipazione al campionato Under 17 femminile delle atlete Alice Foresi, Stefania Maroglio, Aurora Nociaro e Anna Paoletti, nate nel 2001, tesserate con la Società ASD Elpidiense Basket cod. FIP 050091.

DELIBERA N.247/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto che le Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, al Capitolo XII, prevedono per il campionato giovanile femminile Under 17 la partecipazione della nate nel 1998, 1999 e 2000;

vista la richiesta pervenuta dalla Società ASD Minibasket Salso (cod. FIP 052903) con la quale chiede, in deroga ai Regolamenti federali, di poter far partecipare, al campionato Under 17 femminile, le atlete Benedetta Arcagni e Arianna Bianchi, nate nel 2001, al fine di consentire alle atlete la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

acquisiti i pareri favorevoli del Presidente per l'attività Giovanile femminile e del Responsabile del Settore Squadre Nazionali Giovanili Femminile;

DELIBERA

di autorizzare, in deroga ai Regolamenti federali, la partecipazione al campionato Under 17 femminile delle atlete Benedetta Arcagni e Arianna Bianchi, nate nel 2001, tesserate con la Società ASD Minibasket Salso cod. FIP 052903.

DELIBERA N.248/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto che le Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, al Capitolo XII, prevedono per il campionato giovanile femminile Under 17 la partecipazione della nate nel 1998, 1999 e 2000;

vista la richiesta pervenuta dalla Società ASD Pall. Mirano (cod. FIP 001170) con la quale chiede, in deroga ai Regolamenti federali, di poter far partecipare, al campionato Under 17 femminile, le atlete Sofia Colombi e Gaia Rossato, nate nel 2001, al fine di consentire alle atlete la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

acquisiti i pareri favorevoli del Presidente per l'attività Giovanile femminile e del Responsabile del Settore Squadre Nazionali Giovanili Femminile;

DELIBERA

di autorizzare, in deroga ai Regolamenti federali, la partecipazione al campionato Under 17 femminile delle atlete Sofia Colombi e Gaia Rossato, nate nel 2001, tesserate con la Società ASD Pall. Mirano cod. FIP 001170.

DELIBERA N.249/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto che le Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, al Capitolo XII, prevedono per il campionato giovanile femminile Under 17 la partecipazione della nate nel 1998, 1999 e 2000;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società ASD G. Verga (cod. FIP 001742) con la quale chiede, in deroga ai Regolamenti federali, di poter far partecipare, al campionato Under 17 femminile, le atlete Marta Cappelli e Marta Casiglia, nate nel 2001, al fine di consentire alle atlete la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;
- acquisiti i pareri favorevoli del Presidente per l'attività Giovanile femminile e del Responsabile del Settore Squadre Nazionali Giovanili Femminile;

DELIBERA

di autorizzare, in deroga ai Regolamenti federali, la partecipazione al campionato Under 17 femminile delle atlete Marta Cappelli e Marta Casiglia, nate nel 2001, tesserate con la Società ASD G. Verga cod. FIP 001742.

DELIBERA N.250/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto che le Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, al Capitolo XII, prevedono per il campionato giovanile femminile Under 17 la partecipazione della nate nel 1998, 1999 e 2000;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società Cestistica Rivana ASD (cod. FIP 035248) con la quale chiede, in deroga ai Regolamenti federali, di poter far partecipare, al campionato Under 17 femminile, le atlete Elena Chemolli e Alice Marchi, nate nel 2001, al fine di consentire alle atlete la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;
- acquisiti i pareri favorevoli del Presidente per l'attività Giovanile femminile e del Responsabile del Settore Squadre Nazionali Giovanili Femminile;

DELIBERA

di autorizzare, in deroga ai Regolamenti federali, la partecipazione al campionato Under 17 femminile delle atlete Elena Chemolli e Alice Marchi, nate nel 2001, tesserate con la Società Cestistica Rivana ASD (cod. FIP 035248).

DELIBERA N.251/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 33 assunta dal Presidente federale in data 6 novembre 2014, con la quale viene integrato il nominativo di Laura Rizzo nella lista degli Ufficiali di Campo per l'anno sportivo 2014/2015 che in precedenza non era stato inserito nella lista stessa per mero errore materiale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 33, assunta dal Presidente federale in data 6 novembre 2014

DELIBERA N.252/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 25 assunta dal Presidente federale in data 13 ottobre 2014, con la quale sono stati modificati i Criteri di Impiego e Valutazione degli Arbitri impiegati nei Campionati nazionali dilettantistici per la Serie B maschile e A2 femminile e di Serie C (2^ fase) e A3 femminile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 25, assunta dal Presidente federale in data 13 ottobre 2014.

DELIBERA N.253/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 29 assunta dal Commissario Straordinario in data 20 ottobre 2014, con la quale si propongono al Consiglio federale i nominativi dei nuovi tesserati benemeriti di Guerrino Cerebuch come Arbitro d'Onore; Maurizio Pascotto come Arbitro Benemerito d'Eccellenza; Gaspare Incorvaia, Franco Majolino, Stefano Bica, Paolo Pini come Arbitri Benemeriti;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di nominare i nominativi dei nuovi tesserati benemeriti di Guerrino Cerebuch come Arbitro d'Onore; Maurizio Pascotto come Arbitro Benemerito d'Eccellenza; Gaspare Incorvaia, Franco Majolino, Stefano Bica, Paolo Pini come Arbitri Benemeriti.

DELIBERA N.254/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>considerato</u>	che il giorno 13 ottobre 2014 si è riunita a Milano la Commissione degli Onori del premio Italia Basket Hall of Fame, al fine di esaminare i moduli di votazione pervenuti entro il 30 settembre 2014, termine previsto dal regolamento entro il quale esprimere la propria preferenza, e di stabilire i nomi delle personalità meritevoli di tale riconoscimento per l'anno 2014;
<u>recepite</u>	le indicazioni della Commissione degli Onori, relative all'assegnazione del premio IBHOF 2014, alla Memoria di Diego Pini, e al conferimento del premio IBHOF 2014, nella categoria "Una vita per il basket", a Raffaele Morbelli;
<u>preso atto</u>	che, nell'ambito degli argomenti trattati all'ordine del giorno, la Commissione ha ribadito quanto avvenuto il 12 febbraio 2014 a Milano, relativamente alla consegna del premio Italia Basket Hall of Fame in via del tutto eccezionale, in riferimento all'anno 2013, nella categoria Allenatori, al Sig. Giovanni Asti, gravemente malato e scomparso il 14 febbraio 2014;
<u>visto</u>	che nell'ambito della stessa riunione, la Commissione ha individuato le personalità che saranno sottoposte a votazione per l'assegnazione dei riconoscimenti relativi al 2015, oltre alla squadra meritevole di ricevere il premio IBHOF 2015 per la categoria "Club storici e Nazionali italiane", al personaggio meritevole di ricevere il premio IBHOF 2015 per la categoria "Una vita per il basket", e al personaggio insignito del riconoscimento 2015 "alla Memoria";
<u>visto</u>	che i membri della Commissione hanno ravvisato la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento del premio;
<u>ritenute</u>	le proposte avanzate dalla Commissione degli Onori meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- di approvare le proposte della Commissione degli Onori, sulla base dei risultati delle votazioni pervenute entro il 30 settembre 2014, assegnando il premio "Italia Basket Hall of Fame" per l'anno 2014 ai personaggi di seguito indicati, suddivisi secondo le rispettive categorie:
 - CATEGORIA ATLETI – Fabrizio Della Fiori e Marino Zanatta;
 - CATEGORIA ATLETE – Mara Fullin;
 - CATEGORIA ALLENATORI – Alberto Bucci.
- Di ratificare le decisioni assunte dalla Commissione degli Onori, assegnando il premio Italia Basket Hall of Fame, in riferimento all'anno 2014, alla Memoria di Diego Pini e, nella categoria "Una vita per il basket", a Raffaele Morbelli, che si andrà ad aggiungere ad Antonio Bulgheroni, già ratificato con delibera n.220/2013.
- Di ratificare l'assegnazione del premio Italia Basket Hall of Fame, in riferimento all'anno 2013, nella categoria Allenatori, al Sig. Giovanni Asti.
- Di approvare le proposte della Commissione degli Onori, che ha individuato i personaggi, suddivisi nelle rispettive categorie e di seguito elencati, che saranno sottoposti a votazione per l'assegnazione dei premi Italia Basket Hall of Fame per l'anno 2015:
 - CATEGORIA ATLETI – Giovanni Bertolotti, Iwan Bisson, Massimo Cosmelli e Corrado Pellanera;
 - CATEGORIA ATLETE – Bianca Rossi e Tiziana Timolati;
 - CATEGORIA ALLENATORI – Ezio Cardaioli, Antonio Costanzo e Bogdan Tanjevic.
- Di ratificare l'assegnazione del premio IBHOF 2015, nella categoria "Club storici e Nazionali italiane", alla Ignis Varese del decennio 1970-1979.

- Di ratificare l'assegnazione del premio IBHOF 2015, nella categoria "Una vita per il basket", ad Achille Canna.
- Di ratificare l'assegnazione del premio IBHOF 2015, alla Memoria di Jim McGregor.
- Di approvare, con effetto immediato, le modifiche al regolamento per l'assegnazione dei premi, nei punti e nelle modalità di seguito riportate:

Art. 3/d – Arbitri

(Delibera n.25 C.f. 18/07/2009 – Delibera n.350/A C.f. 12/03/2011 – Delibera n.XXX C.f. 28/11/2014)

Il premio può essere assegnato ad arbitri che abbiano smesso di dirigere incontri da almeno 5 anni, che si siano particolarmente distinti in Italia ed all'estero. Devono aver svolto attività ufficiale in Serie A per almeno 10 anni, devono essere stati nominati arbitri internazionali ed aver partecipato almeno una volta a campionati europei senior maschili o femminili, o a campionati mondiali, o ad una edizione dei giochi olimpici, oppure devono aver diretto almeno una finale di una competizione per club a livello europeo.

Ogni anno non può essere premiato più di un arbitro.

La Commissione degli Onori indicherà autonomamente il nome prescelto al Consiglio federale, che provvederà alla delibera di ratifica.

Art. 4 - Procedure di votazione

(Delibera n.244 C.f. 9-10/02/2008 - Delibera n.25 C.f. 18/07/2009 – Delibera n.292 C.f. 16-17/12/2009 – Delibera n.362 del C.f. del 5-6/03/2010 – Delibera n.350/A C.f. 12/03/2011 – Delibera n.220/2013 C.f. 23/11/2013 – Delibera n.XXX/A C.f. 28/11/2014)

La Commissione degli Onori si riunisce entro il 31 ottobre di ogni anno per determinare una rosa di personaggi, suddivisi per le singole categorie, meritevoli di ricevere la preferenza. Una volta individuati, tali nomi saranno divulgati sul sito internet federale www.fip.it e si procederà alle votazioni.

Le preferenze dovranno pervenire entro il 30 settembre dell'anno successivo.

In occasione di tale riunione, inoltre, la Commissione ufficializzerà i premiati stabiliti dai risultati delle votazioni pervenuti per la classe Hall of Fame dell'anno corrente.

Il Regolamento prevede due sistemi di voto:

- A) voto dei Giurati
- B) voto popolare

Fanno parte della prima categoria, le seguenti cariche, che potranno esprimere le proprie preferenze esclusivamente attraverso il modulo in pdf, scaricabile dal sito internet www.fip.it, cliccando sul link relativo alla Hall of Fame, che dovrà essere riempito ed inviato alla Segreteria dell'Area Marketing-Eventi-Comunicazione della FIP:

- Presidente Federale in carica
- Vice Presidenti Federali in carica
- Consiglieri Federali in carica
- Segretario Generale FIP in carica
- Vice Segretario/i FIP in carica
- Revisori dei Conti in carica
- Ex Presidenti Federali
- Ex Consiglieri Federali
- Ex Revisori dei Conti Federali
- Ex Segretari Generali FIP
- Presidenti Onorari FIP
- Presidenti dei Comitati Regionali in carica
- **Assegnatari del premio IBHOF, a partire dalla prima edizione**
- Atleti/e ed ex atleti/e azzurri/e, che abbiano disputato almeno una gara ufficiale con la Nazionale Senior maschile o femminile
- Allenatori o ex allenatori del Settore Squadre Nazionali della FIP
- Allenatori o ex allenatori Nazionali
- Arbitri Nazionali in possesso di tessera valida nella stagione sportiva in cui si assegna il premio
- Ex arbitri internazionali
- Giornalisti professionisti
- Presidenti di Lega in carica
- Ex Presidenti di Lega
- Presidente del C.I.A.
- Ex Presidenti del C.I.A.
- Presidente del C.N.A.
- Ex Presidenti del C.N.A.

Fanno invece parte della seconda categoria (voto popolare) tutti gli appassionati che esprimeranno la loro preferenza (una per ogni categoria), esclusivamente attraverso l'area sondaggi, all'interno del sito www.fip.it.

A seguito di tali votazioni, il personaggio, per ciascuna categoria, che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei tifosi, potrà disporre di un voto aggiuntivo ogni cinquanta preferenze arrivate.

Le votazioni hanno validità esclusivamente per l'anno durante il quale vengono formulate.

DELIBERA N.255/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.17 assunta dal Presidente federale in data 1° ottobre 2014 con la quale viene nominato, fino al 31 ottobre 2017, il dott. Giovanni Zanon quale ispettore della Commissione Tecnica di Controllo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 17 assunta dal Presidente federale in data 1° ottobre 2014.

DELIBERA N.256/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti in particolare gli articoli 38 dello Statuto e 62 del Regolamento di Giustizia riguardanti la Commissione Federale di Garanzia;

vista la propria delibera n.180/2014 assunta in data 26 settembre 2014, con la quale sono stati riassegnati i componenti degli organi di giustizia federale e della Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice ai nuovi organi di giustizia, fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2013/2016;

ravvisata la necessità, da parte della Commissione Federale di Garanzia, di integrare la composizione dell'attuale Procura Federale con un sostituto procuratore individuato nell'avv. Luigi D'Aquino;

preso atto del parere favorevole della Commissione Federale di Garanzia, riunitasi il 26 novembre 2014, in ordine alla sussistenza, in capo al suindicato soggetto, dei requisiti (art.105 comma 2 Regolamento di Giustizia) necessari per rivestire la carica di Sostituto Procuratore;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

DELIBERA

di nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio sportivo olimpico 2013/2016, l'avv. Luigi D'Aquino Sostituto Procuratore.

DELIBERA N.257/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.19/2014 assunta dal Presidente federale in data 1° ottobre 2014, con la quale viene assegnata al Comitato Regionale Lazio l'organizzazione della manifestazione "Trofeo delle Regioni 2015";

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.19/2014, assunta dal Presidente federale in data 1° ottobre 2014.

DELIBERA N.258/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.27/2014, assunta dal Presidente federale in data 15 ottobre 2014, con la quale sono stati nominati l'avv. Alessandra Scutari Giudice Sportivo Territoriale e l'avv. Tommaso Paone Sostituto Giudice Sportivo Territoriale per il Comitato Regionale Emilia Romagna fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico 2013/2016;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.27/2014, assunta dal Presidente federale in data 15 ottobre 2014.

DELIBERA N.259/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.28/2014, assunta dal Presidente federale in data 15 ottobre 2014, con la quale è stato nominato l'avv. Gaspare Messina nuovo Delegato del Provinciale di Agrigento in sostituzione del dimissionario Sig. Giovanni Minio fino alla fine del quadriennio olimpico 2013/2016;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.28/2014, assunta dal Presidente federale in data 15 ottobre 2014.

DELIBERA N.260/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto della proposta presentata dal Comitato Regionale Abruzzo con delibera di Consiglio Direttivo n.29/2014, con la quale si richiede di nominare la Sig.ra Giorgia Di Luzio Componente dell'Ufficio Gare in sostituzione del dimissionario Sig. Roberto Veggetti;

preso atto delle dimissioni del Sig. Roberto Veggetti del 22 settembre 2014;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Abruzzo meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare la Sig.ra Giorgia Di Luzio Componente dell'Ufficio Gare del Comitato Regionale Abruzzo in sostituzione del Sig. Roberto Veggetti.

DELIBERA N.261/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto della proposta presentata dal Comitato Regionale Abruzzo con delibera di Consiglio Direttivo n.28/2014, con la quale si richiede di nominare il Sig. Francesco Di Luzio, già Componente dell'Ufficio Designazioni, Responsabile di detto Ufficio in sostituzione del dimissionario Sig. Francesco D'Arielli che diventa Componente, di nominare inoltre Componente l'Ufficio Designazioni il Sig. Enrico Zeppilli in sostituzione del dimissionario Sig. Massimo Schiazza;

preso atto delle dimissioni del Sig. Massimo Schiazza del 16 settembre 2014 e del Sig. Francesco D'Arielli del 1° settembre 2014;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Abruzzo meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Francesco Di Luzio, già Componente l'Ufficio Designazioni, Responsabile di detto Ufficio in sostituzione del dimissionario Sig. Francesco D'Arielli che diventa Componente, di nominare inoltre Componente l'Ufficio Designazioni il Sig. Enrico Zeppilli in sostituzione del dimissionario Sig. Massimo Schiazza per l'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.262/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.464/2014 del 10 maggio 2014, con la quale è stata autorizzata la dislocazione dell'Ufficio tecnico del Comitato Regionale Sicilia presso la provincia di Catania per l'anno sportivo 2014/2015;

preso atto della richiesta del Consiglio Direttivo Regionale Sicilia nella riunione del 1° ottobre 2014 con la quale chiede la disattivazione dell'Ufficio tecnico distaccato presso il Comitato Provinciale di Catania;

considerato che con la disattivazione dell'Ufficio tecnico del Comitato Provinciale Catania contestualmente decadono i Responsabili e i Componenti dell'Ufficio Gare e Designazione nominati per l'anno 2014/2015 per Catania;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la richiesta del Comitato Regionale Sicilia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

la disattivazione dell'Ufficio tecnico distaccato del Comitato Regionale Sicilia presso il Comitato Provinciale di Catania e contestualmente la decadenza dei Responsabili e Componenti dell'Ufficio Gare e Designazione nominati per l'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.263/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.464/2014 del 10 maggio 2014, con la quale è stata autorizzata la dislocazione dell'Ufficio tecnico del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia presso la Provincia di Udine per l'anno sportivo 2014/2015;

preso atto della richiesta del Consiglio Direttivo Regionale Friuli Venezia Giulia nella riunione del 4 luglio 2014 con la quale chiede la disattivazione dell'Ufficio tecnico distaccato presso il Comitato Provinciale di Udine;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la richiesta del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

la disattivazione dell'Ufficio tecnico distaccato del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia presso il Comitato Provinciale di Udine per l'anno 2014/2015.

DELIBERA N.264/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto della proposta del Presidente del Comitato Regionale Marche del 20 ottobre 2014, con la quale propone la nomina dell'avv. Massimo Raponi quale Sostituto Giudice Sportivo Territoriale in sostituzione dell'avv. Gianluca Grisanti che sarà il nuovo Componente della Sezione Territoriale Corte Sportiva di Appello;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare l'avv. Massimo Raponi Sostituto Giudice Sportivo Territoriale in sostituzione dell'avv. Gianluca Grisanti che diventa Componente Sezione Territoriale della Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Marche fino alla scadenza del mandato e comunque e non oltre la scadenza del quadriennio olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.265/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali, e in particolare l'articolo n.45 comma 6 dello Statuto;

considerato che nella provincia di Ascoli Piceno risultano affiliate meno di 35 società con diritto a voto;

preso atto della delibera n.10 del 10 novembre 2014 di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, che propone il Sig. Amedeo Paniconi già Delegato Provinciale di Fermo anche

Delegato per la Provincia di Ascoli Piceno per il quadriennio olimpico 2013/2016, al fine della promozione dello svolgimento delle attività federali;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta del Comitato Regionale Marche meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, il Sig. Amedeo Paniconi, già Delegato del Provinciale di Fermo, anche Delegato per il Provinciale di Ascoli Piceno per il quadriennio olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.266/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale n.1519 del 15 luglio 2014 con la quale sono stati emanati i Principi della Giustizia sportiva ed il Codice della giustizia sportiva;

visti l'art. 57 comma 1 della Statuto e gli artt. 71 e ss del Regolamento di Giustizia inerenti la composizione della Sezione Territoriale della Corte Sportiva di Appello;

visto l'art. 75 comma 4 del Regolamento di Giustizia secondo il quale la Sezione Territoriale Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, e di ulteriori cinque membri di cui uno con funzioni di Vice Presidente;

considerato che sul Territorio ad oggi la Sezione Corte Sportiva di Appello è formata da un Presidente e quattro Componenti;

ravvisata la necessità di integrare il suddetto Organo con un Componente e di individuare un Vice Presidente;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenute le proposte formulate dai Comitati Regionali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di integrare la composizione della Sezione Territoriale Corte Sportiva di Appello, prevedendo la presenza del Vice Presidente per il quadriennio olimpico 2013/2016, come di seguito:

ABRUZZO

Vice Presidente: Mario Amicarelli

Componente: Fabio Felaco

BASILICATA

Vice Presidente: Francesco Andretta

Componente: Gerardo Pace

CALABRIA

Vice Presidente: Fabrizio Ruffo

Componente: Anna Maria Paviglianiti

FRIULI VENEZIA GIULIA

Vice Presidente: Sascha Kristancic
Componente: Guglielmo Pelizzo

MARCHE

Vice Presidente: Giuseppe Spedicato

PIEMONTE

Vice Presidente: Bruno Conti
Componente: Nadia Petrone

SICILIA

Vice Presidente: Marcello Avellone
Componente: Matteo Massimiliano Messina

TOSCANA

Vice Presidente: Ezio Tonfoni
Componente: Claudio Stolfi

UMBRIA

Vice Presidente: Riccardo Pelliccia

VENETO

Vice Presidente: Matteo Riovanto
Componente: Nicolò Bonifacio

DELIBERA N.267/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto che l'attività agonistica FIP viene organizzata annualmente mediante la deliberazione da parte del Consiglio federale delle Disposizioni Organizzative Annuali (di seguito DOA Nazionali);

preso atto che le DOA Nazionali in materia di campionati locali delegano alle DOA Regionali;

riscontrata in diverse occasioni la mancata coerenza tra le DOA Nazionali e DOA Regionali;

preso atto della proposta formulata dal Presidente SOT, Giancarlo Galimberti, nel corso della Consulta dei Presidenti regionali tenutasi a Bologna l'8 e 9 novembre u.s., di sottoporre agli Uffici del Settore Agonistico e del Settore Organizzazione Territoriale le proposte di DOA Regionali, prima della deliberazione da parte del Consiglio direttivo regionale, per l'ottenimento del parere favorevole;

acquisito il parere favorevole della Consulta dei Presidenti regionali sulla proposta presentata;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per garantire un quadro di regole uniforme ed omogeneo;

DELIBERA

di prevedere che il Comitato Regionale deliberi le Disposizioni Organizzative Annuali regionali, previa acquisizione del parere favorevole degli Uffici del Settore Agonistico e del Settore Organizzazione Territoriale.

DELIBERA N.268/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.198/2014, assunta nella riunione del 26 settembre 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pol. Basket Gela Dil. (cod. FIP 008940) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gaetano Michele Festino/Pol. Basket Gela Dil;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Pol. Basket Gela Dil. (cod. FIP 008940) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Festino Gaetano Michele/Pol.Basket Gela Dil. e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.269/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.199/2014, assunta nella riunione del 26 settembre 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pol. Basket Gela Dil. (cod. FIP 008940) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Francesco Paolo Anselmo /Pol. Basket Gela Dil;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Pol. Basket Gela Dil. (cod. FIP 008940) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Anselmo Francesco Paolo/Pol. Basket Gela Dil. e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.270/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.200/2014, assunta nella riunione del 26 settembre 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Basket Mazara (cod. FIP 050189) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Alexandar Jovic/ASD Basket Mazara;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Basket Mazara (cod. FIP 050189) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Alexandar Jovic/ASD Basket Mazara e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.271/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal sig. Gaetano Michele Festino volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Pol. Basket Gela Dil. (cod. FIP 008940) e del suo legale rappresentante, per il recupero di propri crediti così come accertati dalla CVA;

visto il mancato adempimento della società ASD Basket Gela Dil. rispetto alle prescrizioni contenute nei provvedimenti assunti dalla CVA e dal Consiglio federale in merito alla controversia in oggetto;

DELIBERA

di autorizzare il sig Gaetano Michele Festino ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Pol.Basket Gela Dil.(cod. FIP 008940) e del suo legale rappresentante.

DELIBERA N.272/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal sig. Francesco Paolo Anselmo volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Pol.Basket Gela Dil. (cod. FIP 008940) e del suo legale rappresentante, per il recupero di propri crediti così come accertati dalla CVA;

visto il mancato adempimento della società Pol.Basket Gela Dil. rispetto alle prescrizioni contenute nei provvedimenti assunti dalla CVA e dal Consiglio federale in merito alla controversia in oggetto;

DELIBERA

di autorizzare il sig Francesco Paolo Anselmo ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Pol. Basket Gela Dil (cod. FIP 008940) e del suo legale rappresentante.

DELIBERA N.273/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal Sig. Maurizio Cozzolino, tesserato quale allenatore, tesa ad essere autorizzato ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società S.S.Felice Scandone spa cod. FIP 000204) per il recupero di propri crediti;

rilevato che la materia oggetto dell'istanza è devoluta alla competenza esclusiva della CVA;

DELIBERA

di respingere, allo stato, la richiesta del Sig. Maurizio Cozzolino, tesserato quale allenatore, ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società S.S.Felice Scandone spa cod. FIP 000204) per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.274/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista l'istanza inoltrata dal sig. Daniele Cinciarini, tesserato quale atleta, con cui richiede di essere autorizzato ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società S.S.Sutor srl (cod FIP 000997);

valutate le ragioni poste a sostegno dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il Sig. Daniele Cinciaroni, tesserato quale atleta ad adire la Magistratura Ordinaria ad adire la M.O. nei confronti della società S.S.Sutor srl (cod FIP 000997) e dei suoi dirigenti, al fine di tutelare i propri interessi.

DELIBERA N.275/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista l'istanza inoltrata dalla sig.ra Giulia Gombac, tesserata quale atleta, con cui richiede di essere autorizzata ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD CUS Chieti (cod. FIP 000155) e dei suoi dirigenti, così come identificati nell'istanza, il Sig. Mario Di Marco, quale Presidente e il Sig. Giovanni D'Agostino, quale dirigente responsabile al fine di tutelare i propri interessi;

valutate le ragioni poste a sostegno dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare la sig.ra Giulia Gombac, tesserata quale atleta, ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD CUS Chieti (cod. FIP 000155) e dei suoi dirigenti il Sig. Mario Di Marco, quale Presidente e il Sig. Giovanni D'Agostino, quale dirigente responsabile, al fine di tutelare i propri interessi.

DELIBERA N.276/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista l'istanza pervenuta dal tesserato Dimitri Lawers con la quale si chiede che venga riconosciuta l'efficacia, con estensione di tutti gli effetti dei Regolamenti federali del lodo reso dalla CPCA della Lega Società di Pallacanestro di serie A nei confronti della società S.S. Sutor srl (cod. FIP 000997) di cui al procedimento n.5 - S.S. 2014/2015 depositato presso la Lega in data 7.11.14;

vista la copia del provvedimento citato reso dalla CPCA e la copia delle comunicazioni via e-mail con cui la Segreteria della Lega Società di Pallacanestro Serie A ha inviato il provvedimento alla società intimata cui non ha fatto seguito l'opposizione né il pagamento di quanto ingiunto;

ritenuto che, trattandosi di provvedimento avente ad oggetto debiti relativi alla attività sportiva, reso dall'Organo della Lega Società di Pallacanestro di serie A, analogo a quelli adottati in ambito federale ai sensi degli art.103 e seg. R.G. e teso ad assolvere la medesima funzione, ad esso può essere dato riconoscimento ed attuazione in ambito federale ed a tutti gli effetti delle norme della FIP, con applicazione, in caso di inadempimento, di quanto stabilito all'art.130 R.O.;

ritenuto che pertanto, in applicazione dei sopra richiamati principi e delle citate regole il provvedimento di cui sopra va riconosciuto a tutti gli effetti in ambito federale e va assegnato da parte della FIP alla società S.S. Sutor srl (cod. FIP 000997) un termine per adempiere, che si indica in giorni 30 dalla comunicazione della presente, con avvertenza che

in mancanza verranno adottati tutti i consequenziali provvedimenti di dichiarazione di morosità, irrogazione di punti di penalizzazione e sino alla revoca della affiliazione;

vista altresì la congiunta istanza del tesserato Dimitri Lawers con la quale si chiede di autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria per il recupero dei propri crediti così come riconosciuti nel provvedimento sopra richiamato;

DELIBERA

- di dare riconoscimento ed attuazione in ambito federale ed a tutti gli effetti delle norme della FIP al provvedimento reso dal Presidente della CPCA della Lega Società di Pallacanestro Serie A con cui alla società S.S. Sutor srl (cod. FIP 000997) è stato ingiunto di pagare al tesserato Dimitri Lawers le somme dovute così come indicate nel lodo in oggetto;
- di assegnare alla società S.S. Sutor srl (cod. FIP 000997) il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione della presente per adempiere al pagamento di quanto portato nel sopra richiamato lodo pronunciato dalla CPCA con avvertenza che in mancanza verranno adottati tutti i consequenziali provvedimenti di dichiarazione di morosità, irrogazione di punti di penalizzazione sino alla revoca della affiliazione;
- di concedere sin d'ora l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria qualora allo spirare del termine assegnato dal Consiglio federale con la presente delibera la società intimata S.S. Sutor srl (cod. FIP 000997) non abbia adempiuto a quanto stabilito nel lodo pronunciato dalla CPCA di Lega Società di Pallacanestro Serie di cui al procedimento n.5 S.S. 2014/2015.

DELIBERA N.277/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SIMONCELLI ALEXANDER/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) fissando il termine del 7.01.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SIMONCELLI ALEXANDER/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.278/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione RABAGLIETTI STEFANO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) fissando il termine del 7.01.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RABAGLIETTI STEFANO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.279/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ARTONI RICCARDO e ALDI MASSIMO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) fissando il termine del 7.01.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO e ALDI MASSIMO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.280/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CAJA ATTILIO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) fissando il termine del 7.01.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAJA ATTILIO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL..

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.281/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.130 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.BENEVENTO (cod. FIP 051496) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ASD PALL.BENEVENTO/CREDENDINO PIETRO;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.BENEVENTO. (cod. FIP 051496) fissando il termine del 7.01.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ASD PALL.BENEVENTO/CREDENDINO PIETRO.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.282/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 125 del Regolamento Organico;

preso atto che l'Ufficio Contabilità affiliate e tesserati ha individuato un elenco di società sportive che presentano esposizioni debitorie nei confronti della FIP e/o dei Comitati Regionali per le causali e per gli importi risultanti dalle rispettive schede contabili, il cui mancato pagamento nei termini assegnati comporta la declaratoria di morosità e le ulteriori conseguenze previste dall'art.125 del citato Regolamento;

preso atto che l'Ufficio Contabilità affiliate e tesserati ha provveduto ad inoltrare regolare comunicazione alle suddette società ed ai rispettivi presidenti e/o rappresentanti legali e ai componenti del consiglio direttivo al fine di sollecitare il pagamento delle somme dovute in difetto rappresentando le conseguenze a termini di regolamento;

considerato che le seguenti società:

052382	ASD BASKETBALL CLUB SILVI
000155	CUS CHIETI ASD
052013	ASD POLISPORTIVA SPORTING PIANELLA
000633	SSD D.PALL.CEST.BERNALDA SRL
052288	A. DIL. NEW BASKET LAMEZIA
052882	ASD POL.FUTURA
051371	ASD BASKLETLANDIA NAPOLI
051496	ASD PALL. BENEVENTO
031746	PALL.ATRIPALDA
052854	LIONS BASKET QUARTO
000799	LIBERTAS TRIESTE
052473	MONTEPORZIO BASKET ASD
054001	OSTIUM SCUOLA BASKET
037510	LUDUS TEAM
052792	VALLESCRIVIA BASKET TEAM
050310	A.DIL.ITALIAN BASKET TEAM
054108	ARES CREMONA
026946	PALL.MONDOLFO A. DIL.
052761	ASD TEAMMATES
033634	ASD BLUE STORM
052363	ASD BASKET BOLLENTE
051516	SSD NUOVA CEST SAN SEVERO SRL
052921	ASD TITANS BRINDISI
044205	ASD OLIMPIA PALL.CORATO
051408	AD AZZURRA BASKET PATTI
050189	ASD BASKET MAZARA
052114	ASD BASKET PACECO
044968	CUS MESSINA ASD
052717	ASD OLYMPIA 68 BASKETBALL
001563	PALL.LUCCA SSD ARL

non hanno provveduto ad adempiere entro il termine assegnato dall'Ufficio contabilità affiliate e tesserati;

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Organico lo stato di morosità delle seguenti società:

052382	ASD BASKETBALL CLUB SILVI
000155	CUS CHIETI ASD
052013	ASD POLISPORTIVA SPORTING PIANELLA
000633	SSD D.PALL.CEST.BERNALDA SRL
052288	A. DIL. NEW BASKET LAMEZIA
052882	ASD POL.FUTURA
051371	ASD BASKLETLANDIA NAPOLI
051496	ASD PALL. BENEVENTO
031746	PALL.ATRIPALDA
052854	LIONS BASKET QUARTO

000799	LIBERTAS TRIESTE
052473	MONTEPORZIO BASKET ASD
054001	OSTIUM SCUOLA BASKET
037510	LUDUS TEAM
052792	VALLESCRIVIA BASKET TEAM
050310	A.DIL.ITALIAN BASKET TEAM
054108	ARES CREMONA
026946	PALL.MONDOLFO A. DIL.
052761	ASD TEAMMATES
033634	ASD BLUE STORM
052363	ASD BASKET BOLLENTE
051516	SSD.. NUOVA CEST SAN SEVERO SRL
052921	ASD TITANS BRINDISI
044205	ASD OLIMPIA PALL.CORATO
051408	AD AZZURRA BASKET PATTI
050189	ASD BASKET MAZARA
052114	ASD BASKET PACECO
044968	CUS MESSINA ASD
052717	ASD OLYMPIA 68 BASKETBALL
001563	PALL.LUCCA SSD ARL

Di fissare il termine del 15 gennaio 2015 per l'adempimento integrale delle proprie obbligazioni verso la FIP. Per gli effetti di cui all'art.130 del Regolamento Organico i Presidenti, i rappresentanti legali ed i componenti delle società inadempienti non possono far parte di altre società affiliate alla FIP sino a quando la morosità non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.283/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il ricorso innanzi al Consiglio di Stato notificato alla FIP dal Sig. Pietro Crescenti avverso la sentenza del TAR del Lazio Sez.Terza Quater - R.G. 9138/2014;

ritenuto di dovere procedere alla costituzione della FIP e ritenuto opportuno affidare l'incarico agli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A.Vaccaro;

DELIBERA

costituersi nel ricorso presentato innanzi al Consiglio di Stato dal Sig. Pietro Crescenti avverso la sentenza del TAR del Lazio - Sez.Terza Quater - R.G. 9138/2014.

DELIBERA N.284/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.32 assunta dal Presidente federale il 6 novembre 2014, con la quale definisce alcuni nuovi principi che andranno a regolamentare i rapporti tra la FIP e la Serie A;
- sentita la proposta del Vicepresidente Cremascoli con la quale chiede di riconsiderare, a partire dall'a.s. 2015/2016, i criteri di ripartizione della premialità assegnata dalla FIP ai Club di Serie A, prevedendo che vengano incentivati i Clubs che impiegano maggiormente atleti provenienti dal proprio vivaio e i Clubs che hanno formato atleti convocati nei roster delle nazionali in occasione delle massime competizione europee e mondiali di categoria;
- condivise l'estrema urgenza a provvedere e le motivazioni espresse;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.32 assunta dal Presidente federale il 6 novembre 2014 con la modifica proposta dal Vicepresidente Cremascoli come da premesse.

DELIBERA N.285/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- letta la relazione dell'Ufficio Tesseramento atleti in cui si evidenzia che alcune società partecipanti al massimo Campionato maschile presentano richieste di visto per atleti con una cittadinanza salvo poi depositare il tesseramento del medesimo atleta con altra cittadinanza;
- preso atto che allo stato attuale i Regolamenti federali in materia di tesseramento atleti non escludono la possibilità di adottare la procedura di cui sopra;
- sentito l'intervento del Vicepresidente federale Anna Francesca Cremascoli con il quale chiede di vietare tali procedure codificando apposita norma;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire con effetto immediato che le Società che effettuano richiesta di visto per l'ingresso di un atleta extracomunitario dovranno presentare obbligatoriamente il tesseramento del medesimo atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto. In caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato. Si ribadisce che tutta la documentazione corretta deve essere presentata con le modalità ed entro i termini di tesseramento previsti dai regolamenti federali.

DELIBERA N.286/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- viste le FIBA Internal Regulations;

- visti i Regolamenti federali in materia di tesseramento atleti;
- letto il parere dell'Ufficio legale della FIBA in merito ad un quesito posto dall'Ufficio tesseramento Atleti FIP in materia di tesseramento delle Società sanzionate dal BAT;
- ritenuto necessario adeguare i regolamenti federali alle interpretazioni FIBA;

DELIBERA

di stabilire che le Società sanzionate dal BAT con il blocco dei tesseramenti ai sensi dell'articolo 3-300 delle FIBA Internal Regulation non possano tesserare atleti di qualsiasi cittadinanza fino a nuova disposizione della FIBA;

di conferire mandato alla Commissione Carte federali di adeguare il testo dei Regolamenti federali alla presente disposizione consiliare.

DELIBERA N.287/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.175/2014 assunta il 26 settembre 2014 con la quale sono state approvate le norme riguardanti il sorteggio degli arbitri per le gare del Campionato di Serie A maschile s.s. 2014/2015;
- sentita la richiesta del Vicepresidente Cremascoli con la quale, a nome delle società professionistiche, richiede che gli Arbitri possano essere abbinati in coppie che saranno sorteggiate unitamente, mentre il 3° arbitro sarà abbinato alla coppia sempre tramite sorteggio come previsto dal punto 3 del documento di cui sopra;
- ritenuto che l'accoglimento dell'istanza determinerebbe la necessità di una nuova definizione di parametri e regole per il sorteggio arbitrale;
- acquisito il parere favorevole del Commissario Straordinario del CIA;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, a partire dalla prima giornata di ritorno della stagione regolare, le norme del sorteggio arbitrale per il Campionato di Serie A s.s. 2014/2015, prevedendo che gli Arbitri potranno essere abbinati in coppie che saranno sorteggiate unitamente, mentre il 3° arbitro sarà abbinato alla coppia sempre tramite sorteggio;

di conferire mandato al CIA e al Settore Agonistico di definire congiuntamente i nuovi criteri di sorteggio secondo il principio sopra esposto.

DELIBERA N.288/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- vista la comunicazione del Coni prot. n.188 del 30.04.2014 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2014;
- ravvisata la necessità di effettuare la terza nota di variazione al bilancio di previsione 2014 per programmi di attività e di spesa;
- presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della terza nota di variazione al bilancio di previsione 2014;
- presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla terza nota di variazione al bilancio di previsione 2014;

DELIBERA

di approvare la terza nota di variazione al bilancio di previsione 2014 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.289/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione cod. FIP 046330 A.S.D. NPC RIETI PALLACANESTRO con sede in Rieti, iscritta al Campionato di Serie B;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione dell'associazione cod. FIP 046330 da A.S.D. NPC RIETI PALLACANESTRO a NPC RIETI PALLACANESTRO A.S. Dilettantistica SRL con sede in Rieti.

DELIBERA N.290/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione cod. FIP 052745 BASKET MESTRE 1958 A.D. con sede in Mestre, iscritta al Campionato di Serie C;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione dell'associazione cod. FIP 052745 da BASKET MESTRE 1958 A.D. a BASKET MESTRE 1958 A.D. A.S. Dilettantistica SRL con sede in Mestre.

DELIBERA N.291/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione cod. FIP 000292 FULGOR LIB. BK FORLI' SSDARL con sede in Forlì, iscritta al Campionato di Serie A2 Gold;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione dell'associazione cod. FIP 000292 da FULGOR LIB. BK FORLI' SSDARL a FULGOR LIB. BK FORLI' SSDARL A.D. A.S. Dilettantistica SRL con sede in Forlì.

Roma, 28 novembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci